

COMUNE DI POGGIO NATIVO

PROVINCIA DI RIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 43	OGGETTO - APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI 2022
Data 30.05.2022	

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di maggio, il sottoscritto Dott. Antonio Zaccari, Revisore Unico, nominato con deliberazione consiliare nr. 05 del 20.05.2020, per il triennio 2020-2023 esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 228 del 20.05.2022 per esprimere il proprio parere in merito alla inerente all'approvazione tariffe 2021 TARI

.....

Premesso che.

- il Comune di Poggio Nativo con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12/09/2020 ha dichiarato il dissesto finanziario;
- la Prefettura di Rieti con nota prot. 4300 del 09/02/2022 recepita al protocollo dell'Ente al n. 764 del 09/02/2022 ha notificato al Comune di Poggio Nativo copia del decreto ministeriale n. 021325 del 3 febbraio 2022, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 11/03/2022 è stato approvato il Bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022 e relativi allegati e il documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art.264 del d.lgs n.267/2000.
- è fatto obbligo al Comune di Poggio Nativo (RI) di deliberare entro 120 giorni dalla notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, i bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni;
- il comma 2 dell'art.163 del D.lgs 267/2000 che dispone "Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";

Richiamato

l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

l'art. 1, comma 738 e 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- i - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..." (lett. f);
- ii - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- iii - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."

Rilevate:

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021) il quale differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;
- Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022;

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/09/2020 è stato approvato il vigente Regolamento TARI modificato da ultimo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 12/10/2020;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la documentazione trasmessa dall'Ente con mail del 25.05.2022;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale nr. 228 del 20.05.2022. inerente all'approvazione tariffe 2022

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Antonio Zaccari